

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il provvedimento è motivato dalla necessità di trasfondere nell'ordinamento italiano la Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli che, a decorrere dal 20 luglio 2011, andrà ad abrogare la direttiva 88/378/CE recepita con il vigente decreto legislativo del 27 settembre 1991, n. 313. Con riferimento ai requisiti relativi alle sostanze e ai preparati chimici contenuti nei giocattoli, viene prevista una deroga in virtù della quale l'articolo 2, paragrafo 1 e l'allegato II, parte II, punto 3 della citata direttiva 88/378/CEE verranno abrogati dal 20 luglio 2013, in modo da assicurare all'industria i tempi tecnici per adeguarsi ai nuovi standard di sicurezza.

La direttiva 88/378/CEE sulla sicurezza dei giocattoli è stata la prima ad applicare ai beni di consumo destinati al mercato di massa il cosiddetto metodo del Nuovo Approccio (NA), introdotto nel 1985. Il concetto base del nuovo approccio consisteva nel dettare attraverso lo strumento legislativo i requisiti essenziali in materia di sicurezza, lasciando alle specifiche tecniche il compito di rispettare i requisiti essenziali contenuti nelle norme armonizzate. Dal 1988 la direttiva è stata modificata solo per quanto concerne la marcatura CE.

La direttiva 88/378/CEE si proponeva di implementare la sicurezza dei giocattoli, armonizzare le prescrizioni di sicurezza all'epoca esistenti, potenziare la cooperazione amministrativa per un approccio comune da parte delle autorità nazionali di sorveglianza del mercato, nonché assicurare la libera circolazione del giocattolo attraverso un buon funzionamento del mercato interno. Sebbene la direttiva abbia dato buoni risultati per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti e reso più facili gli scambi di mercato tra gli Stati membri, nel corso degli anni è stata individuata una serie di carenze che hanno reso necessaria una sua revisione.

I principali elementi di tale revisione sono finalizzati a:

1. aggiornare ed integrare le disposizioni vigenti per far fronte a problemi di sicurezza che non erano noti e pertanto non erano stati contemplati all'epoca dell'adozione della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli;
2. chiarire il campo di applicazione della direttiva e i concetti in essa contenuti;
3. migliorare e uniformare l'attività di vigilanza e delineare i nuovi obblighi degli operatori economici;
4. garantire coerenza con le disposizioni contenute nel quadro legislativo generale in materia di commercializzazione dei prodotti (Regolamento (CE) 765/2008 del 9 luglio 2008, che pone

norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, e Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti);

5. stabilire le prescrizioni obbligatorie cui si devono attenere gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati, allo scopo di garantire un livello elevato di prestazioni da parte degli stessi.

### **1. Rafforzamento dei requisiti di sicurezza**

Il progresso tecnologico ha comportato la comparsa di nuove problematiche in merito ad alcuni aspetti della conformità, rendendo necessario un intervento per aggiornare e completare i requisiti di sicurezza, in particolare per quanto riguarda l'impiego delle sostanze chimiche che devono essere conformi alla normativa comunitaria generale sui prodotti chimici, compreso il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). La principale novità è l'introduzione di norme specifiche per le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR). I giocattoli (come anche le parti di essi accessibili ai bambini) non devono contenere alcune delle categorie di CMR in concentrazione superiore allo 0,1%; è comunque prevista una deroga in particolari condizioni. Viene inoltre introdotto il divieto d'uso o l'obbligo di etichettatura per alcune sostanze allergizzanti e alcune fragranze, conformemente alla direttiva 76/768/CEE sui cosmetici.

La revisione mira anche all'aggiornamento dei requisiti relativi alle proprietà elettriche, nonché alle proprietà fisico – meccaniche, per quanto riguarda i rischi di soffocamento per inalazione e per ostruzione delle vie aeree. Ad esempio, il rischio di soffocamento per inalazione di piccole parti è attualmente disciplinato solo per i giocattoli destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi, mentre con la nuova direttiva queste norme vengono estese a tutti i giocattoli destinati ad essere portati alla bocca, indipendentemente dall'età.

Particolare attenzione è stata posta su tutta la tematica relativa alle avvertenze da apporre sul giocattolo. In particolare gli attuali obblighi di indicazioni quali la chiarezza e la leggibilità sono integrati con ulteriori precisazioni che evidenzino, laddove opportuno, talune restrizioni relative agli utilizzatori (ad esempio, l'età minima e massima e l'abilità dell'utilizzatore).

Si segnala, inoltre, che la direttiva 88/378/CEE non contiene disposizioni specifiche in merito ai giocattoli contenuti nei prodotti alimentari o ad essi abbinati, con l'unica eccezione dell'obbligo di avvertenze relativamente alla presenza delle piccole parti. Con la nuova direttiva

si introduce un nuovo requisito: i giocattoli devono essere separati dall'alimento mediante un opportuno imballaggio che, a sua volta, superi la prova di sicurezza del "cilindro delle piccole parti". E' altresì introdotto il divieto di commercializzare a qualunque titolo giocattoli legati in modo indissolubile all'alimento tanto da richiederne il consumo per accedere al giocattolo stesso.

## **2 . Campo di applicazione della direttiva**

Allo scopo di facilitare l'applicazione della direttiva da parte degli operatori economici e delle autorità di vigilanza, ne viene chiarito il campo di applicazione attraverso un completamento dell'elenco dei prodotti esclusi, con particolare riferimento ad alcuni nuovi prodotti quali i videogiochi e le periferiche. Inoltre sono state introdotte alcune nuove definizioni specifiche per il settore del giocattolo, quali giocattolo funzionale, gioco di attività, rischio, danno, velocità di progetto.

Viene anche chiarito il rapporto tra la direttiva giocattoli e la direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale (recepita in Italia con la parte IV titolo I del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 recante il Codice del Consumo), in quanto è espressamente indicato al considerando n. 4 che quest'ultima si applica anche ai giocattoli laddove la direttiva 2009/48/CE non contenga disposizioni specifiche aventi il medesimo obiettivo. Infatti la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti rappresenta una normativa complementare rispetto a tutte le legislazioni di settore.

## **3 . Attività di vigilanza e nuovi obblighi degli operatori economici**

Il capo VI della direttiva rafforza gli obblighi di vigilanza del mercato in capo alle Autorità di controllo nazionali, in allineamento con la Direttiva 2001/95/CE sulla Sicurezza Generale dei Prodotti. Dette autorità possono, ad esempio, accedere ai locali degli operatori economici come anche chiedere informazioni agli Organismi notificati. Viene introdotto al contempo l'obbligo a carico degli Stati membri di assicurare una cooperazione interna tra le proprie Autorità preposte alla vigilanza e tra le stesse e quelle degli altri Stati membri e la Commissione.

Altri aspetti innovativi rispetto alla direttiva 88/378/CEE riguardano la documentazione che i fabbricanti e gli importatori di giocattoli devono tenere a disposizione delle autorità di vigilanza ai fini di controllo. Il fascicolo tecnico deve contenere, oltre alla descrizione dettagliata della progettazione e della fabbricazione, anche dati sulle sostanze chimiche forniti in apposite

schede tecniche di sicurezza, per ognuno dei componenti e per tutti i materiali utilizzati nella produzione del giocattolo.

La documentazione tecnica deve altresì essere corredata dai risultati dell'analisi della eventuale pericolosità dei giocattoli, allo scopo di fornire alle autorità di vigilanza una base affidabile per la valutazione del rischio.

Inoltre si segnala che la nuova direttiva conferma la norma che prevede l'apposizione della marcatura CE sul giocattolo o sull'imballaggio oppure, nel caso di giocattoli di piccole dimensioni, su un'etichetta o su un foglio informativo. Al contempo introduce il nuovo obbligo di apporre sempre il CE sull'imballaggio, qualora la marcatura apposta sul giocattolo non sia visibile dall'esterno dell'imballaggio stesso.

#### **4. Adeguamento al quadro legislativo generale in materia di commercializzazione dei prodotti**

I lavori di redazione per la direttiva 2009/48/CE presso il Consiglio ed il Parlamento europeo hanno profondamente risentito dell'evoluzione del quadro normativo comunitario riguardante la legislazione di armonizzazione. Infatti, l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2010 del regolamento (CE) 765/2008 del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, e della Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, ha comportato un notevole cambiamento in tutta la vigente legislazione comunitaria, con conseguente immediata necessità di adeguamento.

La nuova direttiva richiama i principi posti dal regolamento citato, il quale prevede disposizioni di natura orizzontale sull'accREDITAMENTO degli organismi di valutazione della conformità, sulla marcatura CE e sul quadro comunitario in materia di vigilanza del mercato, nonché sui controlli dei prodotti immessi sul mercato comunitario che si applicano anche al settore dei giocattoli.

La direttiva 2009/48/CE fa propri inoltre i principi posti dalla decisione 768/2008, che si pone l'obiettivo di istituire un quadro di riferimento unitario per la successiva legislazione di armonizzazione. In particolare vengono uniformati a detta decisione le definizioni, gli obblighi generali degli operatori economici, la presunzione di conformità, le obiezioni formali alle norme armonizzate, le regole per la marcatura CE, le prescrizioni relative agli organismi di valutazione della conformità e alle procedure di notifica, nonché le disposizioni riguardanti le procedure relative a prodotti che comportano rischi.

Da quanto sopra esposto emerge che il nuovo testo comunitario presenta numerosi aspetti innovativi e si discosta quasi totalmente dalle previsioni attuali. Ciò ha condotto il legislatore comunitario alla stesura di un nuovo atto normativo che, proprio per assicurare maggiore efficienza e semplificazione, dispone l'abrogazione della normativa vigente.

L'articolo 54 della direttiva 2009/48/CE prevede che gli Stati membri adottino e pubblichino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa anteriormente al 20 gennaio 2011 ed applichino tali disposizioni a partire dalla stessa data.

Il recepimento della nuova direttiva giocattoli è stato quindi previsto nella legge 4 giugno 2010, n. 96 "c.d. Comunitaria 2009", la quale stabilisce all'art. 36 i criteri di delega da seguire nella predisposizione del relativo decreto legislativo.

In particolare, la lettera a) del citato articolo 36 prevede il coordinamento del decreto legislativo attuativo della direttiva 2009/48/CE con le disposizioni del decreto legislativo 313/1991. A tale riguardo si specifica che, sebbene le innovazioni apportate dalla nuova direttiva giocattoli alla disciplina sulla sicurezza dei giocattoli nonché il mutato quadro normativo comunitario impongano l'abrogazione del vigente decreto legislativo, si è comunque garantita la continuità con le disposizioni precedenti per taluni aspetti rilevanti quali l'individuazione dell'autorità preposta alla vigilanza. Si è provveduto, infatti, nell'articolo 29 del decreto attuativo, a mantenere la competenza di autorità di vigilanza in capo al Ministero dello Sviluppo Economico, così come indicato nello stesso criterio di delega, e a confermare la previsione di sanzioni penali nel caso di violazioni ritenute più gravi.

Un secondo criterio di delega (lettera b) dell'articolo 36 della legge comunitaria 2009, prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico si avvalga nella propria attività di vigilanza della collaborazione delle Camere di Commercio e della Guardia di Finanza. L'articolo 29, comma 1, del testo di recepimento dà puntuale attuazione a tale disposizione.

La lettera c) del citato articolo 36 contempla l'adozione, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di un apposito regolamento atto a definire le modalità di coordinamento delle funzioni di vigilanza assegnate al Ministero dello Sviluppo Economico e alle altre amministrazioni preposte ai controlli sui giocattoli per gli aspetti di specifica competenza. A tale riguardo si osserva che il Ministero della Salute, il quale non è citato quale autorità di sorveglianza nel dlgs 313/91 benchè figuri tra le autorità di controllo su prodotti non sicuri previste dagli artt. 106 e 107 del Codice del consumo, attualmente svolge controlli su giocattoli che presentano un rischio chimico attraverso l'operato dei NAS nonché l'apporto tecnico dell'ISS. Conseguentemente, si è previsto che detto Ministero svolga le funzioni di autorità di vigilanza per gli aspetti di specifica competenza ed in particolare rispetto alle proprietà chimiche dei giocattoli di cui all'allegato II parte

III del decreto di recepimento, avvalendosi dei NAS e dell'Istituto Superiore di Sanità. Allo scopo di garantire il coordinamento delle attività di vigilanza realizzate dai ministeri e dalle altre amministrazioni coinvolte, l'articolo 29 commi 3 e 4 del decreto di recepimento, oltre a prevedere l'emanazione di un apposito regolamento, dispone che Il Ministero della Salute dia immediata notizia al Ministero dello Sviluppo Economico dell'adozione dei provvedimenti restrittivi adottati.

Da ultimo, a norma della lettera d) dell'articolo 36 della legge comunitaria 2009 è necessario adottare misure restrittive nelle ipotesi di giocattoli mancanti di marcatura CE e di documentazione tecnica idonea a provarne la sicurezza, così come è doveroso che ogni provvedimento venga notificato alla parte interessata ed indichi i mezzi di ricorso previsti dal nostro ordinamento. L'articolo 30 commi 2, 6 e 7 dà attuazione ai criteri sopra esposti. Nello specifico, si osserva che l'ipotesi di contemporanea mancanza di marcatura CE e di documentazione tecnica è sintomatica dell'assenza di valutazione della conformità da parte del fabbricante, con conseguente potenziale rischio per la sicurezza dei consumatori. Pertanto si ritiene opportuno, anche nell'ottica del principio di semplificazione dell'attività amministrativa, che l'autorità di vigilanza sia intitolata ad emanare un provvedimento restrittivo nei confronti della parte senza procedere ad ulteriori approfondimenti.

Lo schema di decreto legislativo che si propone è costituito da 33 articoli che di seguito sono brevemente illustrati e da cinque allegati che si riproducono integralmente.

### **Illustrazione articolato**

**L'articolo 1**, concernente il **campo d'applicazione** del decreto, definisce i prodotti per i quali si applica il decreto legislativo di recepimento, in attuazione dell'articolo 2 della nuova direttiva. L'articolo 1 contiene anche le esclusioni dal campo di applicazione. Il testo proposto è fedele al dettato della direttiva.

**L'articolo 2** riproduce le **definizioni** elencate all'art. 3 della direttiva. Si sottolinea, con riguardo alla lett. p) dell'art. 2, che si è provveduto a sostituire il termine "revoca", presente nella direttiva per un errore di traduzione nella versione italiana, con il vocabolo corretto "ritiro". Alla lettera q) si è sostituita l'espressione generica "autorità pubbliche" con "autorità competenti".

**Gli articoli da 3 a 6**, che riportano gli articoli da 4 a 7 della direttiva, delineano gli **obblighi** che incombono su tutti gli **operatori che fanno parte della catena commerciale**: fabbricanti, loro rappresentanti autorizzati, importatori e distributori. La direttiva stabilisce pertanto una ripartizione

proporzionale degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore nel processo di commercializzazione. Il testo del decreto di recepimento non si discosta dal dettato comunitario, con le seguenti eccezioni:

- Le previsioni della direttiva sono state adeguate al contesto nazionale; in particolare si è specificato l'obbligo di fornire le istruzioni dei prodotti almeno in lingua italiana, nonché l'obbligo di fornire, su richiesta dell'autorità di vigilanza, la documentazione di prodotto in italiano o in inglese.
- È stato precisato che le azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli comprendono due principali misure correttive: ritiro e richiamo dei prodotti dal mercato (art. 3 comma 10, art. 5 comma 10 e art. 6 comma 6).

L'**articolo 7** riproduce l'articolo 8 della direttiva il quale pone tutti gli **obblighi del fabbricante in capo all'importatore o al distributore** che immetta sul mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi un giocattolo in modo tale da incidere sulla sua conformità alle prescrizioni applicabili.

L'**articolo 8** impone a tutti gli operatori economici l'obbligo di **Identificazione degli operatori economici** dei soggetti che abbiano fornito loro un giocattolo e di coloro cui lo abbiano fornito. È stato riprodotto il testo dell'articolo 9 della direttiva, benché con diversa veste grafica.

L'**articolo 9** del decreto detta i **requisiti essenziali di sicurezza**, in attuazione dell'articolo 10 della norma comunitaria di cui si riporta sostanzialmente il testo ad eccezione del termine "etichette", sostituito nel testo di recepimento con il vocabolo "avvertenze" in quanto più coerente con il contenuto del successivo articolo 10 del decreto legislativo, oggetto di richiamo da parte dell'articolo 9.

Il **citato articolo 10**, in conformità all'articolo 11 della direttiva, indica le **avvertenze** che i giocattoli devono riportare su un'etichetta o sull'imballaggio, nonché, se del caso, sulle istruzioni per l'uso di cui è corredato. All'espressione "acquisto in linea" presente nella direttiva si è sostituita quella di "acquisto per via telematica".

L'**articolo 11** prevede, in attuazione dell'articolo 13 della nuova direttiva, la **presunzione di conformità ai requisiti di sicurezza** dei giocattoli fabbricati conformemente alle norme armonizzate.

**L'articolo 12**, in attuazione dell'articolo 14 del testo comunitario, individua nel Ministero dello Sviluppo Economico l'amministrazione competente a sottoporre al comitato istituito ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 98/34/CE **obiezione formale sulle norme armonizzate** che non soddisfino pienamente i requisiti essenziali di sicurezza.

**L'articolo 13** del decreto dà attuazione all'articolo 15 della direttiva riproducendone il testo e prevedendo che la **dichiarazione CE di conformità** possa essere redatta in italiano oppure in lingua inglese.

**L'articolo 14** accorpa gli articoli 16 e 17 della norma comunitaria relativi all'obbligo di apposizione della **marcatura CE**, recependone sostanzialmente i contenuti.

**Gli articoli da 15 a 18**, relativi alle **procedure di valutazione della conformità dei giocattoli**, riportano integralmente gli articoli da 18 a 21 della direttiva.

**L'articolo 19** conserva in capo al MISE il potere di **autorizzare gli organismi di valutazione della conformità** ed introduce la novità del necessario previo accreditamento da parte di ACCREDIA, organismo unico nazionale italiano, individuato con il DM 22 dicembre 2009 a svolgere attività di accreditamento. È stato previsto che Il Ministero dello sviluppo economico è responsabile per i compiti svolti dall'Organismo nazionale italiano di accreditamento nei termini e secondo il citato regolamento (CE) n. 765/2008 e le disposizioni nazionali di attuazione.

**L'articolo 20** indica le modalità di effettuazione della domanda di autorizzazione ed affida ad un decreto interministeriale la determinazione delle tariffe legate al servizio avendo cura di separare gli oneri connessi all'accreditamento dagli oneri connessi al rilascio dell'autorizzazione.

**L'articolo 21**, nel prescrivere tutti i requisiti che deve dimostrare un organismo per ottenere l'autorizzazione alla certificazione, dà puntuale attuazione all'articolo 26 della direttiva riproducendone il testo fedelmente.

**L'articolo 22** tratta di criteri secondo cui un organismo notificato può avvalersi di sue affiliate e di subappaltatori, dando attuazione all'art. 29 della direttiva, introducendo l'informativa, oltre che all'autorità di notifica anche all'organismo nazionale italiano di accreditamento.



**L'articolo 23**, attuando l'art. 31 della direttiva, stabilisce la procedura di notifica degli organismi sul sistema NANDO ad opera del MISE, in capo al quale è previsto, altresì, il compito di pubblicare, in luogo della pubblicazione in GURI, sul proprio sito istituzionale l'elenco delle notifiche effettuate, con connessi aggiornamenti e modifiche.

**L'articolo 24**, in stretto collegamento con l'art. 23, prevede che il MISE comunichi alla Commissione Europea ogni modifica dei provvedimenti di autorizzazione precedentemente rilasciati a favore di organismi, in modo da garantire un corretto svolgimento della funzione di raccordo con la Commissione come punto di contatto nazionale ed una corretta pubblicizzazione in ambito comunitario delle evoluzioni che possono riguardare gli organismi.

Con **l'articolo 25** il MISE si pone come interlocutore della Commissione europea anche ogni qual volta la stessa apra indagini nei confronti di un organismo notificato assicurando di fornire ogni utile elemento a base della notifica o del mantenimento della competenza dello stesso. Tale scambio è funzionale anche all'adozione di misure restrittive e correttive da parte del MISE ove venissero evidenziate carenze o comportamenti da parte dell'organismo tali da non rendere più opportuno il mantenimento dell'autorizzazione.

**L'articolo 26** introduce il principio secondo il quale le certificazioni di prodotto non devono diventare un eccessivo peso economico per le imprese. Quindi, fermo il rigore nel rilascio delle certificazioni, gli Organismi sono tenuti a valutare, nella prestazione del loro servizio, le dimensioni dell'impresa, della sua struttura e delle caratteristiche del processo produttivo. Inoltre sono tenuti a controllare l'operato degli operatori economici che utilizzano i certificati di conformità, chiedendo, se del caso, misure correttive opportune sino al ritiro del certificato stesso. E' stato da ultimo previsto che un organismo notificato non rilasci certificati di esame CE del tipo in relazione a giocattoli per i quali sia stato rifiutato o ritirato un certificato.

**L'articolo 27** impone agli organismi di tenere un costante contatto con il MISE assicurando di tenerlo informato su ogni variazione che abbia una ripercussione sulla autorizzazione e sul suo posizionamento sul mercato. Analogo flusso informativo sussiste tra gli organismi per una più elevata attestazione di qualità del loro servizio.

**L'articolo 28** riaffermando il potere di controllo del MISE sull'operato degli organismi, stabilisce la possibilità che il Ministero richieda agli stessi informazioni su attestati rilasciati o negati ovvero suscettibili di revisione.

**L'articolo 29** individua le autorità nazionali di vigilanza preposte ad effettuare i controlli sulla sicurezza dei giocattoli, confermando il ruolo del Ministero dello sviluppo economico già attribuito dal decreto legislativo 313/91 e prevedendo, come sopra esposto, che il Ministero della Salute svolga tale funzione di autorità di vigilanza limitatamente agli aspetti di specifica competenza. È stato inoltre specificato che il controllo alle frontiere esterne è svolto dall'Agenzia delle Dogane ai sensi degli articoli da 27 a 29 del citato regolamento 765/2008. L'articolo contiene altresì disposizioni di coordinamento e individua gli enti di cui dette amministrazioni si avvalgono per espletare i propri controlli. In relazione al ruolo svolto dalle Camere di Commercio nell'ambito dei controlli sulla sicurezza dei prodotti si precisa quanto segue. Il D.Lgs. 31/3/1998, n. 112, riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15/3/1997, n. 59, con gli articoli 20 e 50 ha attribuito alle Camere di Commercio le funzioni esercitate inizialmente svolte dagli Uffici metrici provinciali e dagli Uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato (U.P.I.C.A.), organi periferici dell'allora Ministero dell'industria, commercio e artigianato. Con tale decreto legislativo sono state, tra le altre, formalmente trasferite alle Camere le competenze in materia di regolazione del mercato, controllo sui prodotti (in capo all'Ufficio Ispezioni e Sicurezza Prodotti), tutela della fede pubblica e attività sanzionatoria (in capo all'Ufficio Sanzioni), individuando anche un soggetto responsabile all'interno dell'Ente Camerale. In attuazione del decreto legislativo citato il DPCM 26 maggio 2000 ha individuato le risorse umane finanziarie strumentali ed organizzative degli UPICA da trasferire alle Camere, precisando all'articolo 4 che fra le funzioni già esercitate dagli UPICA rientrano "i compiti inerenti i controlli di conformità alla disciplina di settore dei prodotti". In particolare, l'Ufficio Ispezioni e Sicurezza Prodotti esegue verifiche ispettive presso operatori economici al fine di controllare la conformità dei prodotti immessi sul mercato, emette provvedimenti sanzionatori a seguito del riscontro di illeciti amministrativi, procede al sequestro cautelare della merce nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 13 della L. 689/81. L'assetto sopra delineato è stato ulteriormente confermato dall'art. 2 lett.) della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m. il quale prevede che le Camere siano competenti in materia di "vigilanza e controllo sui prodotti".

**L'articolo 30** disciplina la **sorveglianza del mercato**, determinando le tipologie di controlli e di provvedimenti restrittivi che l'autorità di vigilanza può emanare. In particolare, tenendo conto

degli articoli 40, 42 e 45 della direttiva 2009/48/CE, si è disposto che i giocattoli possano essere oggetto di regolarizzazione in casi limitati di non conformità formali e sempre che il fabbricante o l'importatore siano in grado di dimostrare di aver effettuato la valutazione di conformità del prodotto attraverso l'esibizione di adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui il giocattolo rischi di compromettere la sicurezza e la salute delle persone, così come nel caso di mancata conformità, l'autorità di vigilanza vieta l'immissione sul mercato o la circolazione sul territorio nazionale del giocattolo, ordinandone il ritiro ed eventualmente il richiamo dal mercato.

**L'articolo 31** sulle **sanzioni** dà attuazione all'articolo 51 della direttiva nel rispetto dei generali criteri di delega al riguardo previsti dalla legge comunitaria 2009 e dallo stesso articolo 51 il quale stabilisce che le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Per le condotte considerate più gravi, in quanto presuppongono l'immissione sul mercato di prodotti che rischiano di pregiudicare la sicurezza dei consumatori, sono state previste sanzioni di natura penale congiunte di arresto e ammenda:

- arresto da sei mesi a un anno e con ammenda da 10.000 a 50.000 euro nel caso in cui il fabbricante l'importatore o il distributore non ottemperino ad una misura restrittiva emanata dall'autorità di vigilanza su prodotti che rischiano di pregiudicare la sicurezza delle persone.
- arresto fino a un anno e ammenda da 10.000 a 50.000 euro per il produttore per il mancato rispetto dei requisiti di conformità richiesti all'articolo 9 e all'allegato II del decreto di recepimento e, per l'importatore, per la mancata osservanza dell'onere di assicurarsi che i fabbricanti abbiano soddisfatto gli obblighi di sicurezza a loro carico.

Per tutte le altre violazioni sono state disposte sanzioni di natura amministrativa. In particolare:

- allo scopo di dare specifica rilevanza alla violazione dell'obbligo legato all'effettuazione della valutazione della conformità dei giocattoli e alla conseguente elaborazione di documentazione tecnica idonea a provarne la sicurezza, si è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria particolarmente elevata da 2.500 a 40.000 euro per fabbricanti e importatori.
- si è voluto dare risalto all'importanza della marcatura CE e delle avvertenze sanzionandone l'assenza, per produttori e importatori, con un importo da 2.500 a 30.000 euro e per i distributori da 1.500 a 10.000 euro. La graduazione della gravità delle violazioni si basa sulla considerazione per cui sui distributori non incombe direttamente l'obbligo relativo alla marcatura e alle avvertenze, bensì il solo onere di assicurarsi che produttori o importatori vi abbiano dato esecuzione.

- Al fine di agevolare l'attività di sorveglianza, è stata prevista l'autonoma rilevanza sanzionatoria dell'omessa collaborazione del fabbricante, importatore o distributore con l'autorità di vigilanza nel fornire informazioni sulla tracciabilità dei prodotti (sanzione da 2.500 a 10.000 euro).
- È stata sanzionata autonomamente anche la violazione degli obblighi specifici posti a carico dei rappresentanti autorizzati dei fabbricanti (sanzione da 2.500 a 10.000 euro).
- È stata altresì sanzionata la mancata ottemperanza al provvedimento di divieto emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 6 (sanzione da 2.500 a 10.000 euro).

L'entità degli importi delle sanzioni pecuniarie così come delle pene è stata determinata in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 112 del Codice del Consumo il quale stabilisce la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi posti in capo agli operatori economici nella parte IV titolo I "Sicurezza prodotti" .

Inoltre si è ritenuto di non prevedere un inasprimento delle pene per il caso di reiterazione dei reati in quanto appare opportuno contenere le previsioni di natura penale. Ciò in ragione del fatto che i reati prospettati sono collegati al mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza, e non alla pericolosità del prodotto, rispetto alla quale è spesso difficile tracciare una linea di confine. Conseguentemente, si ritiene di dover limitare la rilevanza penale del non soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza escludendo l'ipotesi della reiterazione. Per quanto riguarda invece le sanzioni di natura amministrativa si segnala che si esclude l'ipotesi della reiterazione in ragione degli importi relativamente elevati stabiliti per i minimi e i massimi edittali. Inoltre si fa presente che frequentemente le sanzioni elevate nel corso degli accertamenti vengono riferite a ciascuna diversa tipologia di giocattolo nonché a ciascun diverso modello, circostanza che rende di per sé particolarmente afflittiva la misura sanzionatoria. Da ultimo va tenuta presente la cumulabilità delle sanzioni nell'ipotesi di coesistenza di più violazioni di legge.

Circa l'irrogazione delle sanzioni amministrative, si premette che indipendentemente dalla pluralità di amministrazioni intitolate ai controlli sulla sicurezza dei prodotti e al conseguente accertamento delle violazioni della normativa vigente, l'articolo 17 comma 1 della legge 689/81 individua un unico Ufficio competente all'irrogazione delle sanzioni. La competenza sanzionatoria delle Camere di Commercio qui riaffermata si fonda, come sopra descritto, sul trasferimento delle funzioni degli UPICA, organi periferici dell'ex Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato competenti in materia sanzionatoria, alle stesse Camere a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs.

31/3/1998, n. 112. Pertanto si è ritenuto opportuno non apportare modifiche al vigente assetto delle competenze sanzionatorie.

L'**articolo 32** dispone che, ai sensi dell'articolo 11 comma 5 della legge 4 febbraio 2005 n. 1, l'**aggiornamento** e la modifica delle disposizioni degli allegati avverranno con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.

L'**articolo 33**, conformemente all'articolo 55 della direttiva, disciplina tempi e modalità dell'**abrogazione della normativa vigente**.

L'**articolo 34** contiene ai commi 1 e 2 la norma transitoria relativa agli adempimenti a carico degli organismi notificati che intendono presentare domanda di autorizzazione e non sono in grado di fornire un certificato di accreditamento. È stato previsto che detti organismi debbano ottenere l'accREDITAMENTO entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto di recepimento, in considerazione dei tempi tecnici necessari ad ACCREDIA per dotarsi di strutture e procedure finalizzate al rilascio dei certificati di accreditamento. Il comma 3 contiene invece la clausola di invarianza di spesa ai fini dell'applicazione del decreto di recepimento.

## **Allegati**

L'**allegato I** contiene l'elenco dei **prodotti** che espressamente **non** rientrano nella categoria dei **giocattoli**.

L'**allegato II** disciplina i **requisiti specifici di sicurezza dei giocattoli** (proprietà fisico-meccaniche, infiammabilità, proprietà chimiche, proprietà elettriche, igiene e radioattività).

L'**allegato III** fornisce il modello di **dichiarazione CE di conformità**.

L'**allegato IV** determina gli elementi che devono essere inclusi nella **documentazione tecnica** relativa ai giocattoli.

L'**allegato V** disciplina il regime delle **avvertenze** di cui i giocattoli devono essere corredati, distinguendo tra le avvertenze generali e le avvertenze e indicazioni che devono accompagnare particolari categorie di giocattoli.

## **Relazione tecnico finanziaria**

Il presente schema di decreto provvede a dare attuazione all'articolo 54, della direttiva 2009/48/CE, sulla sicurezza dei giocattoli.

In particolare, il testo proposto prevede misure di armonizzazione che andranno ad incidere positivamente sul mercato nazionale in quanto disciplinano e uniformano anche le procedure per l'effettuazione dei controlli.

Dall'attuazione del presente schema di decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto:

- a) non sono previsti nuovi organi amministrativi né nuovi compiti per le amministrazioni stesse; i compiti di vigilanza e controllo previsti dal decreto proposto sono di fatto già contemplati dalla vigente normativa che individua il Ministero dello Sviluppo Economico come autorità di vigilanza sui giocattoli. Per l'effettuazione dei controlli sul territorio il Ministero si avvale delle Camere di Commercio e della Guardia di Finanza. In particolare le funzioni delle Camere di Commercio sono previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni. Le funzioni di controllo della Guardia di Finanza sono invece stabilite dall'articolo 2, comma 2, lett. m) e dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- b) nello schema di decreto proposto permangono i compiti di autorizzazione degli Organismi di Valutazione in capo al Ministero dello Sviluppo Economico. Viceversa, ai sensi dell'articolo 4, comma 2) della legge 23 luglio 2009, n. 99, i compiti di accreditamento e vigilanza sugli Organismi di Valutazione sono demandati all'Organismo nazionale di Accreditamento. Il nuovo decreto inoltre adegua e migliora il meccanismo di copertura finanziaria dei compiti svolti dall'amministrazione, prevedendo come copertura un meccanismo tariffario cui sono sottoposti i predetti Organismi per la fase

dell'autorizzazione e notifica, disponendo in tal modo che tutti i costi relativi a tale procedura siano a carico degli Organismi di Valutazione richiedenti l'autorizzazione;

- c) le sanzioni amministrative previste dal nuovo decreto legislativo sono irrogate dalle Camere di Commercio. Anche in questo caso non si tratta di una nuova competenza in quanto la nuova articolazione delle sanzioni non muta l'entità dei compiti delle camere di commercio, non essendo rivolta a sanzionare nuovi e diversi comportamenti, piuttosto, commisurando gli importi alla diversa gravità delle violazioni, è tesa a meglio articolare le sanzioni stesse per le medesime violazioni, già previste in precedenza in modo più indistinto e cumulativo.

Conseguentemente il decreto proposto razionalizza l'organizzazione dei controlli sui giocattoli nell'ambito del mercato nazionale, utilizzando le preesistenti risorse ed implementando il coordinamento tra le Autorità di vigilanza e di controllo già preposte all'effettuazione della sorveglianza.

Per quanto esposto, pertanto, il provvedimento non determina alcun nuovo o maggior onere a carico del bilancio dello stato né alcuna minore entrata, né determina squilibri economico finanziari per il sistema camerale che possano in alcun modo riflettersi sul bilancio pubblico.

La verifica della presente relazione finanziaria è fatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31.03.1992 n. 156, in  
avuto esito

POSITIVO       NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

*12/1*  
*Conti*

12-01-11  
16/01/11  
*[Signature]*

## **Analisi tecnico-normativa**

**Amministrazione proponente:** Ministero dello Sviluppo Economico

**Titolo:** schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli

**Referente dell'amministrazione proponente:** Dr.ssa Paola Ferri 06- 47052600

### **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

#### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Lo schema di decreto legislativo è necessario per recepire la direttiva comunitaria 2009/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli, che ha abrogato la precedente analoga direttiva in materia, recepita con i seguenti provvedimenti: decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, così come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 41.

Lo schema di decreto legislativo è in attuazione della delega di cui agli articoli 1 e 36 della legge n. 96/2010 (la direttiva da attuare è ricompresa nell'allegato B).

#### **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Le norme che si propongono sostituiscono integralmente quelle del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313 e del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 41.

#### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

L'impatto sulla normativa vigente riguarda essenzialmente l'integrale riformulazione della disciplina relativa alla sicurezza dei giocattoli, con innovazioni, precisazioni e chiarimenti rispetto alle norme previgenti

#### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali

#### **5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Gli interventi previsti nel decreto legislativo si esplicano su un piano generale nazionale e non rilevano incompatibilità ai fini delle competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale, nonché degli enti locali

#### **6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**



Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Il decreto legislativo è coerente con i principi della delega legislativa.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Non vi è nessuna variazione dello strumento normativo utilizzato nel recepimento della nuova direttiva sui giocattoli (decreto legislativo), rispetto alla precedente disciplina, in conformità a quanto previsto dalla Legge 4 giugno 2010, n. 96 (Comunitaria 2009). Non si rilevano pertanto rilegificazioni e l'intervento normativo è nei limiti della delega. E' prevista per gli aspetti tecnici la possibilità di modifica, aggiornamento, adeguamento e revisione della regolamentazione con provvedimento generale di carattere amministrativo, ove tali modifiche siano di diretta derivazioni da successive modifiche della direttiva recepita.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano progetti di legge sulla disciplina specifica all'esame del Parlamento.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non rilevano profili incidenti sulla delega legislativa da attuare

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Gli interventi proposti recepiscono integralmente le disposizioni contenute nella direttiva comunitaria 2009/48/CE, per cui sono perfettamente compatibili con l'ordinamento comunitario

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano aperte procedure di infrazione da parte della Commissione Europea relativamente all'attuazione della direttiva 2009/48/CE

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Il provvedimento proposto non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non rilevano profili riguardo alla delega da attuare

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non rilevano profili riguardo alla delega da attuare

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Lo schema di decreto legislativo recepisce integralmente la direttiva comunitaria

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Il testo in esame introduce nuove definizioni nei limiti in cui ciò è espressamente previsto dalla direttiva comunitaria in recepimento e riprende per il resto termini e concetti già di uso corrente nella normativa in materia.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

Le nuove disposizioni non presentano particolari problematiche di specifici riferimenti normativi; la correttezza dei riferimenti presenti è stata verificata.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Le disposizioni introdotte sono interamente sostitutive di quelle vigenti, in coerenza con la scelta fatta dal legislatore comunitario che ha integralmente sostituito e non novellato la Direttiva oggi vigente in materia

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Il presente decreto abroga esplicitamente il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313 ad eccezione dell'articolo 2 comma 1 e dell'allegato II, parte III, a decorrere dal 20 luglio 2011. L'articolo 2 comma 1 e l'allegato II, parte 3, sono abrogati a decorrere dal 20 luglio 2013.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Nulla da osservare. Diverse articolazioni temporali di effetti abrogativi sulla vigente disciplina sono espressamente precisati all'articolo 33

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Sono indicati espressamente agli articoli 19, 20 e 29 gli atti da adottare in termini valutati congrui

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Sono utilizzate le ordinarie rilevazioni degli organismi competenti. Eventuali nuove rilevazioni sono in funzione delle evoluzioni della normativa comunitaria

# **Relazione AIR - Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relativamente allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli.**

**Amministrazione proponente:** Ministero dello Sviluppo Economico

**Titolo:** schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli

**Referente dell'amministrazione proponente:** Dr.ssa Paola Ferri 06- 47052600

## **Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi:**

*a) la sintetica descrizione del quadro normativo vigente;*

La legislazione nazionale oggi vigente sulla sicurezza dei giocattoli è relativa ai provvedimenti:

decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, così come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 41,

che hanno recepito rispettivamente le direttive:

88/378/CEE relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, modificata dalla Direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993.

La norma che si propone sostituisce integralmente il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313 e il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 41.

*b) l'illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione;*

La criticità è rappresentata dal superamento di disciplina attuativa di direttiva comunitaria modificata.

*c) la rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo;*

Il problema da risolvere è quello di provvedere prima possibile al dovuto adeguamento dell'ordinamento interno alla nuova normativa europea. Quest'ultima entrerà in vigore a partire dal 20 luglio 2011, con eccezione degli aspetti relativi alle sostanze e preparati chimici contenuti nei giocattoli che saranno vigenti a partire dal 20 luglio 2013.

*d) la descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento;*

Gli obiettivi sono immediatamente e direttamente individuati nella direttiva comunitaria che si va ad attuare e consistono:

- nell'aggiornare e nell'integrare le disposizioni vigenti per far fronte a problemi di sicurezza che non erano noti e pertanto non erano stati contemplati all'epoca dell'adozione della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli;
- nel chiarire il campo di applicazione della direttiva e i concetti in essa contenuti;
- nel migliorare e uniformare l'attività di vigilanza e delineare i nuovi obblighi degli operatori economici;
- nel garantire coerenza con le disposizioni contenute nel quadro legislativo generale in materia di commercializzazione dei prodotti (Regolamento (CE) 765/2008 del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, e Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti);
- nello stabilire le prescrizioni obbligatorie cui si devono attenere gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati, allo scopo di garantire un livello elevato di prestazioni da parte degli stessi.

*e) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio;*

I destinatari diretti sono gli operatori economici del settore interessato, le amministrazioni competenti (Ministero dello sviluppo economico, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e Finanze - Agenzia delle Dogane), per le relative attività di sorveglianza del mercato e gli organismi di valutazione della conformità. I destinatari indiretti sono i consumatori dei prodotti interessati dalla normativa in questione.

## **Sezione 2. Le procedure di consultazione:**

Le procedure di consultazione delle parti interessate (in particolare la principale associazione di categoria dei produttori di giocattoli Assogiocattoli nonché rappresentanti degli organismi notificati sulla base della precedente direttiva) si sono svolte in maniera informale, tenendo conto che la direttiva comunitaria che si va ad attuare è stata a sua volta oggetto a suo tempo di procedure di consultazione sia in sede nazionale che in sede comunitaria, da cui è emerso un generale favore delle associazioni rappresentative delle categorie produttive interessate rispetto all'esigenza di poter operare correttamente nel mercato interno.

## **Sezione 3. La valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»):**

L'opzione di non intervento è stata esclusa trattandosi di dare necessaria attuazione a direttiva comunitaria e della relativa delega legislativa.

## **Sezione 4. La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio:**

Non sono state considerate opzioni alternative, considerato che l'intervento risulta vincolato nei contenuti tecnici dalle prescrizioni della direttiva.

## **Sezione 5. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta:**

*a) il metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti;*

nessun particolare metodo di analisi è stato applicato per la misurazione degli effetti, poiché la disciplina pur introducendo obblighi più stringenti mira a correggere e razionalizzare quelli oggi vigenti.

*b) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio – lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziano i relativi vantaggi collettivi netti;*

- *Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività:* Ridistribuisce l'impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni interessate alle relative attività di controllo, definendo meglio gli ambiti di competenza dei soggetti coinvolti nelle attività dei controlli e vigilanza, nei limiti delle risorse già disponibili. Al contempo razionalizza detta attività di controllo e vigilanza in termini qualitativi e quantitativi, senza rilevante incidenza sui relativi costi.
- *Impatto sui destinatari diretti:* benché la nuova direttiva preveda obblighi più stringenti a carico degli Organi di Valutazione e degli Operatori economici, tale impatto sarà sicuramente positivo dal momento che le previsioni comunitarie forniscono un quadro più chiaro ed organico rispetto alla vigente disciplina del settore di tutti gli adempimenti in capo ai soggetti coinvolti.
- *Impatto sui destinatari indiretti:* Anche in questo caso sono prevedibili impatti positivi connessi alla maggiore sicurezza ed ai minori incidenti per effetto della corretta attuazione delle nuove disposizioni.

*c) la puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero di tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche. Occorrerà che l'analisi elenchi puntualmente gli OI introdotti con l'opzione prescelta, evidenziando come tale opzione minimizzi i relativi "costi amministrativi" posti a carico dei destinatari diretti ed indiretti, con particolare enfasi per i costi amministrativi delle imprese. La metodologia di misurazione per i costi amministrativi generati, legati agli OI, dovrà preferibilmente riferirsi allo EU Standard Cost Model, il metodo adottato dalla Commissione europea sulla base delle esperienze dei paesi europei;*

Non vi sono nuovi obblighi informativi né nuovi costi amministrativi, trattandosi di un intervento di chiarimento e razionalizzazione degli obblighi vigenti e solo limitatamente di nuove disposizioni.

*d) l'eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate;*

Come sopra indicato, non sono state esaminate altre opzioni.

*e) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.);*

Non si ravvisano condizioni e fattori che possono incidere in maniera rilevante sull'attuazione dell'intervento.

**Sezione 6. L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese:**

L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese è sicuramente positiva in quanto la disposizione consente una migliore e dovuta armonizzazione con le norme vigenti in materia negli altri Stati membri dell'Unione europea e consente alle imprese nazionali di adeguare la propria offerta dei prodotti "giocattolo", nel mercato interno europeo.

#### **Sezione 7. Le modalità attuative dell'intervento:**

##### *a) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento;*

Il testo normativo proposto mantiene la competenza di autorità di vigilanza in capo al Ministero dello Sviluppo Economico, assegnando al contempo la medesima funzione al Ministero della Salute per gli aspetti di specifica competenza ed in particolare rispetto alle proprietà chimiche dei giocattoli di cui all'allegato II, parte terza della direttiva. Per quanto concerne le attività di controllo del mercato il decreto proposto prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico si avvalga della collaborazione delle Camere di Commercio e della Guardia di Finanza.

##### *b) le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;*

Non sono previste particolari azioni di pubblicità dell'intervento, restando affidata la necessaria informazione su tale novità normativa alla normale attività di comunicazione dell'amministrazione già in essere con le strutture esistenti (pubblicazione sui siti web, comunicati stampa, ecc.) ed all'attività di informazione diffusa al pubblico da parte degli uffici competenti in materia.

##### *c) gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento;*

Il controllo ed il monitoraggio dell'intervento saranno predisposti nell'ambito della stesura del piano settoriale di vigilanza previsto dall'articolo 18 del Regolamento 765/2008/CE.

##### *d) gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR;*

E' prevista per gli aspetti tecnici la possibilità di modifica, aggiornamento, adeguamento e revisione della regolamentazione con provvedimento generale di carattere amministrativo, ove tali modifiche siano di diretta derivazioni da successive modifiche della direttiva recepita. Sarà effettuata a cadenza biennale a cura del MiSE la prevista VIR.